

972/2021
R. Cron.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo

N° 27/2021 FALL

N° 29/21 R. Sent.
N° 10/21 R. Gen.
N° 31/21 Report.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Pierangela Congiu	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento n. 10/2021, promosso da B.C.M. LATERIZI S.R.L. (C.F. 01738710233), rappresentata e difesa dall'avv. Sheila Bettarello, e n. 23/2021, promosso da BELLINATO LAMIERE S.R.L. (C.F. 00347730293), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Micucci

nei confronti di

G.V.M. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F. 01453690297) con sede legale in Occhiobello (RO) Via Eridania n. 179/D/5

Convocati i ricorrenti e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che alle udienze prefallimentari del 10.03.2021 e 12.05.2021 per la parte resistente nessuno è comparso;

accertata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione della società debitrice, eseguita, secondo il procedimento previsto dall'art. 15, co. 3, L.F., a seguito del mancato esito positivo della notifica presso l'indirizzo di posta elettronica della debitrice risultante dal registro delle



imprese, con la successiva notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario presso la sede della società;

rilevato che la notifica presso la sede legale si è perfezionata presso il civico 179/D/5 di Via Eridania Occhiobello (RO), anziché presso il civico 79/D/5 indicato nella visura depositata presso la CCIAA competente, perché il civico 79/D/5 è risultato inesistente. Infatti, l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica del ricorso promosso da Bellinato Lamiere s.r.l. ha indicato *"Anzi non notificato poiché il n.c. indicato non è visibile; da informazioni in prossimità del civico dato, lo stesso risulterebbe inesistente e circa la società richiesta in atti, la stessa ha la propria sede bensì in Occhiobello alla via Eridania n. 179/D/5"*. Allo stesso modo, anche l'ufficiale giudiziario incaricato di eseguire la notifica del pignoramento presso terzi promosso da B.C.M. Laterizi s.r.l. aveva indicato l'inesistenza del civico 79/D/5 e la reale ubicazione della sede legale presso lo studio del commercialista Zamana Alessandro, al civico 179/D/5 (cfr. doc. 8 fascicolo B.C.M.);

considerato che il credito delle ricorrenti, per complessivi € 90.006,10 (€ 64.376,05 per B.C.M., € 25.630,05 per Bellinato) è provato da decreti ingiuntivi non opposti ottenuti dai creditori istanti (cfr. doc. 3 fascicolo B.C.M. e doc. 1 fascicolo Bellinato);

considerato che i debiti scaduti e non pagati della G.V.M. COSTRUZIONI risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo il credito vantato dalle ricorrenti lo supera;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c);

considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:

- la rilevante esposizione debitoria verso le ricorrenti e verso l'erario (per € 108.179,43, cfr. comunicazione di Agenzia delle entrate - Riscossione);
- l'infruttuosità dell'azione esecutiva mobiliare promossa dalle ricorrenti (cfr. doc. 8/14 fascicolo B.C.M. e doc. 2 fascicolo Bellinato);



- il mancato deposito dei bilanci a partire dall'esercizio 2018;
ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di G.V.M. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA (C.F. 01453690297), con sede legale in Occhiobello (RO) Via Eridania n.
179/D/5

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore la **Dr.ssa Sheila Bedetti**,
individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai
precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle
caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle
relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture
contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria
fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei
sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché
su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile,
rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **1.12.2021 ad ore 11:30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello
stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA



ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2021

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 24 MAG. 2021
IL CANCELLIERE
Dott. Graziano Zattra

